



Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

(art. 1, comma 5, lett. a) e art. 9 del D.L. 9/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2021, n. 133; D.P.C.M. del 12/11/2021; Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14/10/2021)

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Procedura di individuazione delle professionalità

Art. 4 – Contratto di incarico

Art. 5 – Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità

Art. 6 – Norma di rinvio

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le presenti disposizioni disciplinano i limiti, i criteri e le procedure, nonché le relative forme di pubblicità, per il conferimento, da parte della Regione del Veneto, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) e dell'art. 9 del D.L. 9/06/2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2021, n. 133.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nelle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e di cui all'art. 9 del D.L. 9/06/2021, n. 80, conferiti a:

- a) professionisti, intesi come persone fisiche iscritte ad un albo, collegio o ordine professionale e come definiti ai sensi dell'art. 1 della Legge 14/01/2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della Legge 14/01/2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI, ai sensi dell'art. 9 della Legge 14/01/2013, n. 4;
- b) esperti, intesi come persone fisiche che esercitano un'attività professionale non rientrante tra quelle di cui alla lettera a).

2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono risultare iscritti negli elenchi generati dal Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 19/06/2019, n. 56.



Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

(art. 1, comma 5, lett. a) e art. 9 del D.L. 9/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2021, n. 133; D.P.C.M. del 12/11/2021; Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14/10/2021)

Art. 3

(Procedura di individuazione delle professionalità)

1. Al fine di individuare i soggetti a cui conferire gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) del D.L. 9/06/2021, n. 80, la Regione del Veneto, una volta acquisita l'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, pubblica attraverso il Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 19/06/2019, n. 56, gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti, specificando:

- a) la professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta;
- b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso;
- c) il corrispettivo previsto;
- d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;
- e) il termine entro cui gli iscritti al Portale del reclutamento possono aderire alla procedura di selezione.

2. Gli avvisi possono prevedere titoli preferenziali ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1.

3. All'atto della pubblicazione degli avvisi, il Portale individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l'ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell'avviso.

4. A seguito dell'adesione dei candidati agli avvisi, il Portale elabora l'elenco di coloro che sono in possesso della professionalità e dei requisiti richiesti e che abbiano espresso la disponibilità per l'ambito territoriale della Regione del Veneto. L'amministrazione regionale, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza dell'avviso, invita ad un colloquio selettivo da tenersi entro i successivi dieci giorni, un numero di candidati – se disponibile - pari ad almeno quattro volte il numero delle professionalità richieste, assicurando il rispetto della parità di genere.

5. Contestualmente, con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, sono nominate le Commissioni incaricate dei colloqui selettivi all'esito dei quali saranno individuati i professionisti e gli esperti, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) conoscenze relative al posto da ricoprire;
- b) esperienze in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica attività da svolgere;
- c) esperienze professionali maturate.

In base alle peculiarità dell'incarico, potranno essere definiti ulteriori criteri di selezione.

Ciascuna commissione avrà a disposizione 30 punti per la valutazione di ciascun candidato. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 21 (ventuno) /30 (trentesimi).

6. In esito alla procedura di cui al precedente punto 5, sulla base delle risultanze prodotte dalle Commissioni incaricate dei colloqui selettivi, con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, sono individuati i soggetti a cui conferire l'incarico. Contestualmente la Direzione Organizzazione e Personale provvederà a registrare nel Portale i conferimenti degli incarichi e la loro durata e a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione del Veneto ogni fase della procedura, comunque nel rispetto della



Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

(art. 1, comma 5, lett. a) e art. 9 del D.L. 9/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2021, n. 133; D.P.C.M. del 12/11/2021; Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14/10/2021)

vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa e di protezione dei dati personali.

7. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la partecipazione alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale o un suo delegato è individuato quale referente della Regione del Veneto per accedere al Portale del reclutamento.

9. Per le procedure connesse al reclutamento dei "1000 esperti e professionisti", di cui all'art. 9, del D.L. 9/06/2021, n. 80, fermo restando quant'altro disciplinato nel presente articolo, le procedure di pubblicazione degli avvisi e selezione dei candidati da sottoporre a colloquio nel numero pari ad almeno quattro volte il numero delle professionalità richieste, verranno espletate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 4

(Contratto di incarico)

1. Il Direttore della Direzione competente per materia stipula, previa autorizzazione della Giunta Regionale, i contratti di incarico.

2. I contratti avranno una durata di 12 mesi, con facoltà di rinnovo, a condizione del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale, comunque nei limiti di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 9/06/2021, n. 80 e dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) oggetto della prestazione con specifica indicazione del progetto del PNRR al quale si riferisce;
- c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche;
- d) luogo/ambito territoriale in cui andrà svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) la specificazione che, ai sensi di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 9/06/2021, n. 80, il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

3. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salva diversa pattuizione fra le parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto e comunque con cadenza almeno bimestrale.

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

5. Per la contrattualizzazione dei "1000 esperti e professionisti" di cui all'art. 9, del D.L. 9/06/2021, n. 80 o per altre tipologie di collaborazione disponibili, sono recepiti i format messi a disposizione



Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

(art. 1, comma 5, lett. a) e art. 9 del D.L. 9/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2021, n. 133; D.P.C.M. del 12/11/2021; Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14/10/2021)

dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le eventuali indicazioni fornite circa l'ammontare dei compensi in relazione ai profili ricercati.

Art. 5

(Limiti di conferimento dei incarichi e obblighi di pubblicità)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 9/06/2021, n. 80 e dell'art. 6 del D.M. del 14/10/2021 non è consentito il conferimento di più di un incarico per volta a ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente disciplina.
2. All'atto della cessazione dell'incarico conferito, a qualsiasi titolo intervenuta, il referente della Regione del Veneto, come individuato al precedente articolo 3, registra sul Portale per il reclutamento la valutazione relativa al professionista. Tale valutazione è riportata negli elenchi generati dal Portale stesso.

Art. 6

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14/10/2021.